

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/733 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2021****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 come additivo per mangimi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Evonik Nutrition & Care GmbH ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui chiede di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione ⁽²⁾, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione ⁽³⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Il richiedente dichiara che la nuova denominazione di Evonik Nutrition & Care GmbH è Evonik Operations GmbH. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.
- (4) Tale proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (5) Affinché il richiedente possa avvalersi dei diritti di commercializzazione sotto il nome di Evonik Operations GmbH, è necessario modificare i termini dell'autorizzazione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395.
- (7) Non essendovi motivi di sicurezza che impongano l'applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Norel SA) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell'acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 2036/2005 e il regolamento (UE) n. 887/2011 (titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH) (GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 7).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso nonché alla sua autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione di uova, e che abroga il regolamento (CE) n. 1292/2008 (titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH) (GU L 324 del 6.10.2020, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Evonik Operations GmbH»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, denominata «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti da «Evonik Operations GmbH».

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/961

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Evonik Operations GmbH»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, denominata «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti da «Evonik Operations GmbH».

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Evonik Operations GmbH»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, denominata «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti da «Evonik Operations GmbH».

Articolo 4

Misure transitorie

Le scorte esistenti di additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN